

REGOLAMENTO (CE) N. 1515/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

che diminuisce i prezzi di base e d'acquisto delle mele per la campagna 1996/1997 in seguito al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1995/1996.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1900/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1821/95⁽⁴⁾, ha fissato per le mele a 281 700 t il limite d'intervento per la campagna 1995/1996; che, a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95⁽⁶⁾, qualora nel corso di una campagna di commercializzazione le misure d'intervento abbiano interessato quantitativi di mele superiori al limite d'intervento fissato per questo prodotto e per tale campagna, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto fissati per le mele sono diminuiti per la campagna successiva dell'1 % per fascia di superamento di 86 500 t;

considerando che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, nella campagna 1995/1996 sono state

oggetti di misure d'intervento nella Comunità 609 512 t di mele; che la Commissione ha pertanto constatato un superamento di 327 812 t del limite d'intervento fissato per tale campagna;

considerando che, di conseguenza, è necessario ridurre del 3 % i prezzi di base e d'acquisto delle mele fissati dal regolamento (CE) n. 1542/95 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto delle mele per la campagna di commercializzazione 1996/1997 fissati dal regolamento (CE) n. 1542/95, sono diminuiti del 3 % e fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 23.